

Codice A1816B

D.D. 28 gennaio 2025, n. 144

**P.I. 7623 - CNPO998 - Autorizzazione idraulica e rilascio concessione demaniale per rifacimento impalcato ponte di via del Mulino, sul torrente Corsaglia, in loc. Corsagliola e manutenzione idraulica del rio dei Bassi, nel Comune di Montaldo Mondovì (CN).**

**Richiedente: Comune di Montaldo Mondovì.**



**ATTO DD 144/A1816B/2025**

**DEL 28/01/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** P.I. 7623 – CNPO998 – Autorizzazione idraulica e rilascio concessione demaniale per rifacimento impalcato ponte di via del Mulino, sul torrente Corsaglia, in loc. Corsagliola e manutenzione idraulica del rio dei Bassi, nel Comune di Montaldo Mondovì (CN).

Richiedente: Comune di Montaldo Mondovì.

**PREMESSO CHE:**

- con nota prot.4620 del 24/12/2024 (ns. prot. n. 61941/A1816B del 24/12/2024) il Comune di Montaldo Mondovì ha trasmesso la nota di convocazione della prima seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 comma 2 e dell'art. 14-bis della legge 241/1990 e s.m.i. per l'esame dell'intervento in oggetto al fine di ottenere, per quanto di competenza:

1. autorizzazione idraulica e rilascio concessione demaniale per il rifacimento dell'impalcato del ponte di via del Mulino, sul torrente Corsaglia, in loc. Corsagliola, in Comune di Montaldo Mondovì, tramite una struttura in acciaio, avente dimensioni di 3,5 m x 21 m (CNPO998 in prossimità dei lotti censiti al C.T. F° 17 del Comune di Montaldo Mondovì, mappali nn. 346, 285) riutilizzando le spalle esistenti in c.a., opportunamente adattate in altezza e rimozione di 215 mc di materiale litoide depositato nell'alveo del torrente, a monte e a valle del ponte;
2. autorizzazione idraulica per i lavori di manutenzione idraulica del rio dei Bassi, in loc. Corsagliola, in Comune di Montaldo Mondovì (in prossimità dei lotti censiti al C.T. F° 17 del Comune di Montaldo Mondovì, mappali nn. 258, 318) consistenti nella rimozione di 43,5 mc di materiale litoide depositato nell'alveo del rio;

così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa, predisposti dallo Studio e3Studio di Capellino Associati di Mondovì e visionabili al link:

<https://www.swisstransfer.com/d/7af06f6c-8bc7-4cca-8a8a-c79b25539f01>, in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R/2022 del 16/02/2022.

Il materiale litoide rimosso, verrà depositato su un'area di proprietà del Comune di Montaldo

Mondovì, come da dichiarazione del Comune stesso, prot. n. 300 del 22/01/2025 (ns. prot. n. 3085/A1816B del 24/01/2025).

PRESO ATTO CHE il progetto di fattibilità tecnico economico delle opere è stato approvato dal Comune di Montaldo Mondovì con D.G.C. n. 76 del 17/12/2024;

DATO ATTO CHE il Settore Tecnico regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile, richiedendo integrazioni formali con nota trasmessa nell'ambito della Conferenza di servizi, prot. n. 626 del 09/01/2024;

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 283 del 22/01/2025 (ns. prot. n. 2686/A1816B del 22/01/2025) il Comune di Montaldo Mondovì ha trasmesso le integrazioni richieste, costituite per quanto di competenza, da:

- 01.1 Relazione tecnica ed illustrativa.pdf.p7m;
- 11 Planimetria catastale.pdf.p7m;
- 13 Planimetria situazione di progetto.pdf.p7m;
- 14 Sezioni di verifica idraulica.pdf.p7m;
- 17 Piano particellare.pdf.p7m;
- 19 Franco idraulico del ponte.pdf.p7m;
- 20 Relazione forestale.pdf.p7m;
- 00.1 Relazione integrativa.pdf.p7m,

completate con PEC del 24/01/2025 (ns. prot. n. 3085/A1816B del 24/01/2025) allegando i seguenti files:

- 21 Intervento su Rio dei Bassi.pdf.p7m
- 22\_dichiarazione\_art.37.pdf.p7m
- GC-2024-00076.pdf.p7m

e con la e-mail del progettista giunta in medesima data ed assunta al prot. n. 3039 (opere provvisoriale di cantiere).

CONSIDERATO CHE:

- a seguito del sopralluogo del 23/01/2025 e dell'istruttoria tecnica da parte dei funzionari del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Corsaglia e rio dei Bassi;

- ai sensi dell'Art. 3 del regolamento, nel caso di interventi, occupazioni ed opere approvati in sede di Conferenza di Servizi, il provvedimento di concessione ed approvazione dello schema di disciplinare di concessione viene rilasciato in sede di Conferenza e, a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo, si provvederà ad invitare il richiedente a firmare il disciplinare.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) per l'attraversamento del torrente Corsaglia, in loc. Corsagliola, via del Mulino (CNPO998).

CONSIDERATO CHE:

- sulla base dello schema del relativo disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento l'intestatario del provvedimento concessorio deve provvedere a firmare digitalmente il relativo disciplinare.

Preso atto che:

- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;

- trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del R.R. n. 10/2022.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il D. Lgs. 33/2013;

#### **DETERMINA**

1 - di concedere al Comune di Montaldo Mondovì, l'occupazione di area demaniale per la ricostruzione dell'impalcato del ponte di via del Mulino sul torrente Corsaglia, in loc. Corsagliola (CNPO993) nel Comune di Montaldo Mondovì (CN) come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed integrativi, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Montaldo Mondovì ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza (rifacimento impalcato ponte via del Mulino e rimozione di 215 mc materiale litoide demaniale dal torrente Corsaglia e di 43,5 mc di materiale litoide demaniale dal rio dei Bassi) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni sotto riportate:

a. gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale -

Cuneo;

b. gli interventi restano subordinati alle seguenti prescrizioni tecniche:

- la demolizione delle infrastrutture esistenti (impalcato esistente del ponte) dovrà avvenire in modo tale da non creare turbativa all'alveo del torrente Corsaglia;
  - la movimentazione del materiale litoide demaniale previsto in rimozione dal torrente Corsaglia e rio dei Bassi, dovrà avvenire avendo cura di ripristinare perfettamente il fondo alveo e le sponde degli alvei interessati;
  - il materiale litoide demaniale rimosso dagli alvei del torrente Corsaglia e Rio dei Bassi, e depositato nell'area di proprietà del comune individuata al F.C. n. 10, mappale n. 1166 (località Canalot) dovrà essere utilizzato esclusivamente in rispetto delle modalità di cui all'art. 37 comma 3 L.R. 9 luglio 2020 n. 15;
- c. per quanto riguarda l'utilizzo delle aree di cantiere in alveo e delle opere provvisorie (ponteggi, parapetti, ecc...) dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione, con previsione di tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utilizzatori, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena;
- d. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso degli alvei interessati, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere;
- e. non potrà in alcun modo essere asportato materiale litoide in alveo, oltre quello autorizzato con il presente provvedimento, senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- f. negli alvei attivi è consentito il taglio ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; negli alvei incisi e sulle sponde demaniali si richiamano le prescrizioni di cui all'art.37 del medesimo regolamento;
- g. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'art. 96 lettera c) del R.D. n. 523/1904;
- h. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- i. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- j. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- k. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale – Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- l. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- m. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere eventualmente realizzate (guado, piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- n. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

- o. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- p. il committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- q. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del ponte in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- r. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore;
- s. il Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- t. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- a. a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo, si provvederà ad invitare il richiedente a firmare il disciplinare
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

5 - di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori  
Alfio Rivero  
Linda Fazio

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Monica Amadori

Allegato

REGIONE PIEMONTE

*Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

Schema Disciplinare di concessione demaniale per occupazione sedime demaniale

(Servitù)

**P.I. 7623 – CNPO998**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per il rifacimento dell'impalcato del ponte di via del Mulino, sul torrente Corsaglia, in loc. Corsagliola avente dimensioni di 3,5 m x 21 m (CNPO998, in prossimità dei lotti censiti al C.T. F° 17 del comune di Montaldo Mondovì, mappali nn. 346, 285).

Richiedente: Comune di Montaldo Mondovì (CN), con sede in Via Municipio, 1 – nella persona del Sindaco geom. Balbo Giovanni che sottoscrive il presente disciplinare in qualità di legale rappresentante.

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per il rifacimento dell'impalcato del ponte di via del Mulino, sul torrente Corsaglia, in loc. Corsagliola avente dimensioni di 3,5 m x 21 m (CNPO998 in prossimità dei lotti censiti al C.T. F° 17 del comune di Montaldo Mondovì, mappali nn. 346, 285) come indicato nella documentazione progettuale ed integrativa allegata alle convocazioni delle Conferenze di Servizi.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al

richiedente.

**Art. 2 – Prescrizioni.**

Ai soli fini idraulici, la realizzazione dell'intervento dovrà essere effettuata secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed integrativi agli atti del Settore e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione idraulica e concessione di cui alla D.D. n. ....../A1816B del ..... che si intendono qui integralmente richiamate.

**Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 30 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2055.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza.

**Art. 4 – Obblighi del concessionario.**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e

indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5 – Canone – Deposito cauzionale.**

Trattandosi di manufatto di proprietà Comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

#### **Art 6 – Spese per la concessione.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

#### **Art. 7– Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del

D.P.G.R. n.10/R/2022

**Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in in Via Municipio, 1 - 12080 Montaldo Mondovì (CN)

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

LA DIRIGENTE DI SETTORE

(Ing, Monica AMADORI)